

SENATO DELLA REPUBBLICA



XVI LEGISLATURA

A.S. 3110

*Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante
disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività*

**EMENDAMENTI APPROVATI NELLA 283^a
SEDUTA DEL 28/02/2012 (POM.)**

Febbraio 2012

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA 283^a DEL 28/02/2012

34.0.6

Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli, Legnini

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto".
2. Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 1, comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP di una sanzione amministrativa».

34.0.8

Sangalli, Fioroni, Armato, Garraffa, De Sena, Latorre, Tomaselli

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Certificato di chiusura inchiesta nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)

1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 150 è aggiunto il seguente:
"Art. 150-bis. – (Certificato di chiusura inchiesta). – 1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusura inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma. 2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusura inchiesta".

40.0.14 (Testo 2)

Zanda, Mercatali, Della Monica, Marco Filippi, Barbolini, Agostini, Carloni, Giaretta, Legnini, Lumia, Morando, Pegorer, D'Ubaldo, Follini, Fontana, Leddi, Musi, Paolo Rossi, Anna Maria Serafini, Stradiotto, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Sircana, Ranucci, Vimercati, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure per lo tutela della concorrenza nel settore degli appalti, per lo trasparenza nella gestione dei grandi eventi e per la limitazione dell'utilizzo delle procedure di secretazione di contratti di opere, servizi e forniture)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, le lettere j), g), l), m) e dd) sono soppresse.».

55.0.2 (Testo 2)

Ghigo, Paravia, Izzo

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale)

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è abrogato».

55.0.22 (Testo 2)

Armato, Fioroni, Sangalli

Dopo l'articolo 55, è inserito il seguente

«Art. 55-bis.

(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale)

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modificazioni.

2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è abrogato».

55.0.23 (Testo 2)

Ghigo

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Accelerazione degli interventi strategici
per il riequilibrio economico e sociale)

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è abrogato».

61.0.4 (testo 4)

Cicolani

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge n. 244/2007, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della Piattaforma logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero infrastrutture e trasporti.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. UIRNet SpA è soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della Piattaforma logistica nazionale, così come definita nel DM18T/200S ed estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo».

67.0.2

Andria, Pignedoli, Granaiola, Antezza, Bertuzzi, Mongiello, Pertoldi, Randazzo

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera
per vendita della nave a stranieri o per demolizione)

1. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano nel caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore. In tal caso, al momento del passaggio di proprietà, i privilegi di cui all'articolo 552 cod. nav. sono trasferiti dall'imbarcazione demolita all'imbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza».

67.0.6

De Angelis, Germontani

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

''2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate''».

Di conseguenza, al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».